



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 56 DEL 27/03/2026**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA CRISTO RE E SUL PERCORSO CICLABILE "CICLOVIA VENEZIA TRIESTE" IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PONTE SU SR43 VIA ADRIATICO. PROSEGUO LAVORI CON INTERRUZIONI E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che via Cisto Re è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, esclusa dalla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

**Considerato**

- che il 19/01/2026 in esito di un sinistro stradale è stata danneggiata la struttura del ponte sul fiume Sile in corrispondenza della sopraelevazione su via Cristo Re civico 10B;
- che la citata via Cristo Re, a tutela della pubblica incolumità, è stata conseguentemente interessata da una prima fase di **chiusura al traffico veicolare**, in prossimità del civico 10B - ponte della SR43 Via Adriatico, con necessaria deviazione al traffico residenziale sul percorso ciclopedonale ivi presente;
- che, terminata la prima fase di messa in sicurezza, via Cristo Re è stata momentaneamente riaperta al traffico veicolare sino a all'avvia di una seconda fase di cantierizzazione;

**Visto**

- la comunicazione della ditta Cadore Asfalti Srl (impresa affidataria dei lavori di ripristino strutturale del ponte in questione), acquisita con prot. 16919 del 11/03/2026, con la quale si rappresenta la necessità di procedere alla seconda fase di cantierizzazione richiedendo, a tal fine, emissione di ordinanza di interruzione del traffico veicolare su via Cristo Re dal 07/04/2026 al 30/04/2026;
- l'ordinanza dirigenziale n. 13 del 20/01/2026;
- l'ordinanza dirigenziale n. 28 del 13/02/2026;
- gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**O R D I N A**

Che gli effetti dell'ordinanza dirigenziale n. 13 del 20/01/2026, recante tra l'altro interruzione della circolazione su via Cristo Re e l'impegno (in alternativa) del percorso ciclo-pedonale da parte dei veicoli di residenti, frontisti e di altri soggetti autorizzati, **siano completamente ripristinati** dalle ore dalle ore 8:00 del giorno **07/04/2026** alle ore 18:00 del giorno **30/04/2026**, con le seguenti modalità:

dal lunedì al venerdì chiusura della strada dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

il sabato chiusura della strada dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

domenica e festivi strada aperta.

Si specifica che dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del giorno 8 aprile 2026 sarà chiusa alla circolare veicolare anche la pista ciclabile per installazione gru. Sarà consentito il transito solo ai mezzi in servizio d'emergenza.

Che le deroghe al transito riportate nella citata ordinanza dirigenziale n. 13 del 20/01/2026 possano essere sospese solo in fase di allestimento/disallestimento di strutture ed elementi meccanici rilevanti (es: gru, bracci meccanici ecc.) per cui non sia possibile prevedere un itinerario alternativo. La sospensione dovrà, in tali casi, durare per il tempo strettamente necessario al compimento delle descritte operazioni e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo; **sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso e comunque tempestivamente, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà.**

**L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.**

**L'eventuale interruzione totale del traffico veicolare, per le ragioni di cui sopra, dovrà inoltre essere comunicata, tempestivamente e senza indugio, al Comando di Polizia Locale di Jesolo per le dovute segnalazioni.**

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ogni precedente disposizione in contrasto o incompatibile con quanto stabilito nel presente provvedimento è da ritenersi sospesa per tutta la durata della sua efficacia.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.